

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 169/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma 17 Aprile 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DEL CALCIATORE BIANCHI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES MASSESE/SARZANESE DEL 14.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.3.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bianchi Daniele e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DELL’A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BORIN DAVIDE SEGUITO GARA PRO BELVEDERE VERCELLI/SESTESE CALCIO DEL 22.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 25.3.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S. Pro Belvedere Vercelli di Vercelli, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DEL F.C. SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA S. ANTONIO ABATE/BRINDISI DEL 29.03.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 134 dell’1.4.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del F.C. Sant’Antonio Abate di Sant’Antonio Abate (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO DEL F.C. SPORTING GENZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER:**
- 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE FIORE CARLO
- 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE BORELLI ANTONIO, SEGUITO GARA BITONTO/SPORTING GENZANO DEL 29.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 134 dell'1.4.2009)

La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto del F.C. Sporting Genzano di Genzano di Lucania (Potenza) in due distinti appelli:

- respinge il ricorso avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Fiore Carlo per 3 gare effettive e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- parzialmente accolto e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Borelli Antonio per 2 gare effettive e dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 5) RICORSO DELL'U.S. CALCIO COLOGNESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARA EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GUSMINI LORENZO SEGUITO GARA MERATE/COLOGNESE DEL 4.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 138 dell'8.4.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Calcio Colognese di Cologno al Serio (Bergamo) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Gusmini Lorenzo per 2 gare effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 6) RICORSO DELL'A.C.D. VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MANONI MANOLO SEGUITO GARA ALBESE CALCIO/A.C.D. VIRTUS ENTELLA DEL 4.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 138 dell'8.4.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.D. Virtus Entella di Chiavari (Genova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Prof. Pierfrancesco Grossi, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

- 7) RICORSO DELL'A.S.D. SPEZIA CALCIO 2008 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NIETO FRANCESCO SEGUITO GARA CASALE CALCIO/SPEZIA CALCIO DEL 29.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 134 dell'1.4.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Spezia Calcio 2008 S.r.l. di La Spezia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DEL SIG. MELCHIORI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CASALE CALCIO/SPEZIA CALCIO DEL 29.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 134 dell'1.4.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Melchiori Stefano riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor Melchiori Stefano per 2 gare effettive.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma il 17 Aprile 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete